

La surroga del consigliere dimissionario è atto dovuto

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/10/2021

La delibera consiliare di surroga del consigliere dimissionario è un atto dovuto, non discrezionale e, quindi, obbligatorio e la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge: è quanto affermato dal Ministero dell'Interno, in un recente parere pubblicato lo scorso 13 ottobre (<https://dait.interno.gov.it/pareri/99181>).

Come è noto, l'art. 38 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), nel disciplinare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, al comma 8, quarto periodo, dispone espressamente che *"Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo"*; il comma 4 del medesimo articolo prevede, inoltre, che *"I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione"*.

Ed infatti, le dimissioni dalla carica di consigliere, seppur immediatamente efficaci, si distinguono logicamente e cronologicamente dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l'adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge.

La natura di atto dovuto della delibera consiliare di surroga è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza, secondo cui l'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (vedi TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. 30 luglio 2005, n. 667); conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.

Sullo stesso argomento è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sent. 17 marzo 2021, n. 2273, ha precisato che *"... la surroga del consigliere dimissionario, ...costituisce un atto dovuto - v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736 - e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell'ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi..."*.